



Approvazione del nuovo Regolamento comunale per il prelievo di tasse per le prestazioni dell'Istituto scolastico

Messaggio Municipale no. 7

***Risoluzione municipale no. 173 del 25 agosto 2025
Seduta di Consiglio comunale del 29 settembre 2025***

Onorevoli Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, il Municipio sottopone all'attenzione del Legislativo il nuovo Regolamento comunale per il prelievo di tasse per le prestazioni dell'Istituto scolastico.

Premessa

Il Regolamento che vi si presenta è un semplice aggiornamento di quello esistente nel Comune di Quinto del 10 dicembre 2007.

Il nuovo Regolamento continuerà a definire i limiti delle tasse, mentre un'Ordinanza municipale definirà esattamente il tariffario modificandolo, se necessario anno per anno.

Si ricorda che il Comune applica tariffe agevolate (prezzi politici) per i servizi scolastici con l'obiettivo di sostenere le famiglie; al tempo stesso desidera ricordare che tali servizi comportano comunque dei costi a carico della collettività.

Commento generale

Dal vecchio Regolamento è stata eliminata la differenziazione delle tasse per le famiglie non domiciliate (art. 3 cpv. 2), poiché tale situazione non si è mai verificata. Le tasse degli allievi provenienti dal Comune di Dalpe sono regolate da una specifica Convenzione tra i due Comuni. Per gli allievi con bisogni educativi particolari provenienti da altri Comuni valgono le stesse tariffe degli allievi domiciliati.

Per gli allievi della scuola dell'infanzia si è scelto di applicare un importo mensile fisso per i pasti, anziché calcolare il costo in base a quelli effettivamente consumati. Trattandosi di un prezzo politico, non appare infatti opportuno correggere le fatture per la mancata fruizione di pochi pasti.

Le fatture verranno ricalcolate unicamente in caso di assenze prolungate e debitamente giustificate.

Il Municipio ha inteso venire incontro alle famiglie mettendo a disposizione, a titolo gratuito, un servizio di trasporto per tutti gli allievi delle scuole comunali che risiedono ad una distanza maggiore del chilometro dal centro scolastico (favorendo, entro questa distanza ragionevole, il trasferimento a piedi). In tal modo si offre alle famiglie la possibilità di risiedere in qualsiasi frazione del Comune senza doversi preoccupare del trasporto dei figli a scuola.

Eventuali richieste di prestazioni particolari nel servizio di trasporto allievi saranno valutate dal Municipio caso per caso, tenendo conto della fattibilità tecnica e delle motivazioni presentate dalla famiglia. Se verrà concessa l'autorizzazione, il Municipio – vista l'eccezionalità – emetterà una fattura calcolata sulla base di un costo massimo di CHF 2.- al chilometro.

2

Parere della Sezione degli enti locali

La Sezione degli enti locali non è stata coinvolta preventivamente. Eventuali modifiche d'ufficio verranno ritenute nella stesura finale del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Municipio invita il Consiglio comunale ad approvare il seguente decreto.

1. Il Regolamento comunale per il prelievo di tasse per le prestazioni dell'Istituto scolastico è approvato.
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2025, fatta salva l'approvazione e la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
3. Il Regolamento del 10 dicembre 2007 è abrogato.

Con ossequio

per il Municipio:

La Vice-Sindaco
Jana Gobbi



Il Segretario
Nicola Petrini

Allegati:

- Regolamento comunale per il prelievo di tasse per le prestazioni dell'Istituto scolastico
- Regolamento comunale per il prelievo di tasse per le prestazioni dell'Istituto scolastico attualmente in vigore a Quinto
- Confronto tra il nuovo Regolamento e quello in vigore a Quinto del 10 dicembre 2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PRELIEVO DI TASSE PER LE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Il Consiglio comunale di Quinto

visti gli articoli 37 - 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e richiamati gli articoli 71, 72, 73 e 74 del Regolamento delle scuole comunali, nonché della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987

decreta:

Art. 1 – Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni dell'istituto scolastico comunale (sedi di Ambri e di Rodi), nonché delle modalità di riscossione della partecipazione richiesta alle famiglie.

Art. 2 - Prestazioni

L'istituto scolastico fornisce, se ne sussistono i presupposti, le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione scuola dell'infanzia;
- b. refezione scuola elementare;
- c. scuola fuori sede (settimana verde e settimana bianca, passeggiate scolastiche);
- d. trasporto scolastico.

Art. 3 – Partecipazione finanziaria

A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In caso di famiglie con un numero di bambini superiore alle tre unità in età scolastica (fino alle scuole medie) o di modeste condizioni economiche (con un reddito fiscale imponibile inferiore a fr. 15'000.00) il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

Art. 4 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 – Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie ritenuto i seguenti limiti:

- a. **refezione Scuola dell'infanzia** importo fisso mensile da fr. 40.- a fr. 80.-;

in caso di assenze oltre ai 15 giorni e giustificate da validi motivi, il Municipio può ridurre proporzionalmente la tassa.

- b. **refezione Scuola elementare** da fr. 6.- a fr. 10.00 per pasto;
- c. **scuola fuori sede** (settimana bianca/verde) da fr. 0.-/settimana e fr. 100.00/settimana per corso;
- d. il **trasporto scolastico** è, di principio, gratuito, ad eccezione per gli allievi residenti a meno di 1 km dal centro scolastico e delle richieste particolari, che il Municipio valuterà caso per caso, tenendo conto della fattibilità tecnica e delle motivazioni presentate dalla famiglia. In tali casi eccezionali, potrà essere richiesta una partecipazione finanziaria fino a un massimo di CHF 2.-/km.

Art. 6 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF.

Art. 7 – Rimedi giuridici

Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo da presentarsi entro 15 giorni al Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli artt. 208 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2025, riservata la ratifica della competente autorità cantonale.

Esso sostituisce ed abroga il vecchio Regolamento del Comune di Quinto approvato il 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio comunale:

il Presidente
Fabrizio Pellegrini

il Segretario
Nicola Petrini

Renè Gobbi

gli scrutatori

Stefano Mottini

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 173 del 25 agosto 2025

Adottato dal Consiglio comunale il 29 settembre 2025

Esposto agli albi comunali dal 30 settembre al 30 ottobre 2025

Approvato dal Consiglio di Stato il

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PRELIEVO DI TASSE PER I SERVIZI SCOLASTICI

Il Consiglio Comunale di Quinto

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC,

r i s o l v e

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici.

Art. 2 Prestazioni

Gli istituti forniscono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione SI
- b. refezione SE
- c. scuola fuori sede (settimana verde e settimana bianca, passeggiate scolastiche)
- d. trasporto scolastico

Art. 3 Partecipazione finanziaria

A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In caso di famiglie con un numero di bambini superiore alle tre unità in età scolastica (fino alle scuole medie) o di modeste condizioni economiche (con un imponibile fiscale inferiore ai CHF 15'000.-) il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi, ritenuto il limite massimo di

- fr. 7.- a pasto per i servizi di refezione scolastica della SI
- fr. 12.- a pasto per i servizi di refezione scolastica SE
- fr. 150.- per il corso per la scuola fuori sede e corsi di sci
- fr. 250.- per anno per il trasporto pubblico

Art. 4 Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie domiciliate entro i limiti seguenti:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| a. refezione SI | da CHF 2.- | a CHF 5.- | a pasto |
| b. refezione SE | da CHF 6.- | a CHF 10.- | a pasto |
| c. scuola fuori sede/corsi sci | da CHF 50.- | a CHF 100.- | per corso |
| f. trasporto scolastico | da CHF 100.- | a CHF 200.- | per anno |

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Il servizio di trasporto allievi è gratuito per i bambini che risiedono ad oltre 2 km dalla sede scolastica.

Art. 6 Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudizio, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF

Art. 7 Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2007.

Il Consiglio comunale

**Adottato dal Consiglio Comunale il 7 maggio 2007 e il 10 dicembre 2007
(modifica imposta dalla SEL)**

**Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con
risoluzione no. 200-RE-9755 e 200-RE-10305 rispettivamente del 6 giugno
2007 e del 3 settembre 2008**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PRELIEVO DI TASSE PER I SERVIZI SCOLASTICI E PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Il Consiglio ~~Comunale~~comunale di Quinto

visti gli ~~art. 7 Legge sulla scuola, 34-39~~articoli 37 - 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e ~~2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2~~richiamati gli articoli 71, 72, 73 e 186-74 del Regolamento delle scuole comunali, nonché della Legge Organica Comunale (LOC, -) del 10 marzo 1987

risolve

decreta:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni ~~degli istituti scolastici~~dell'istituto scolastico comunale (sedi di Ambri e di Rodi), nonché delle modalità di riscossione della partecipazione richiesta alle famiglie.

Art. 2 Prestazioni

~~Gli istituti forniscono~~

L'istituto scolastico fornisce, se ne sussistono i presupposti, le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione ~~SI~~scuola dell'infanzia;
- b. refezione ~~SE~~scuola elementare;
- c. scuola fuori sede (settimana verde e settimana bianca, passeggiate scolastiche);
- d. trasporto scolastico.

~~e.~~

Art. 3 Partecipazione finanziaria

A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In caso di famiglie con un numero di bambini superiore alle tre unità in età scolastica (fino alle scuole medie) o di modeste condizioni economiche (con un reddito fiscale imponibile ~~fiscale~~ inferiore ~~ai CHF a fr. 15'000.-~~00) il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

~~Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi, ritenuto il limite massimo di~~

- ~~- fr. 7.- a pasto per i servizi di refezione scolastica della SI~~
- ~~- fr. 12.- a pasto per i servizi di refezione scolastica SE~~
- ~~- fr. 150.- per il corso per la scuola fuori sede e corsi di sci~~
- ~~- fr. 250.- per anno per il trasporto pubblico~~

Art. 4 Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 – Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie ~~domiciliate entro~~ritenuto i ~~limiti~~ seguenti limiti:

- a. a. refezione SI Scuola dell'infanzia importo fisso mensile da CHF 2.- a CHF 5.- a pasto fr. 40.- a fr. 80.-;
- b. in caso di assenze oltre ai 15 giorni e giustificate da validi motivi, il Municipio può ridurre proporzionalmente la tassa.
- b. refezione SE Scuola elementare da CHF fr. 6.- a CHF fr. 10.- a.00 per pasto;
- c. e. scuola fuori sede/corsi sci da CHF 50.- a CHF 100.- (settimana bianca/verde) da fr. 0.-/settimana e fr. 100.00/settimana per corso;
- f. il trasporto scolastico da CHF 100.- a CHF 200.- per anno

~~Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e è, di eventuali altre leggi speciali.~~

- d. Il servizio di trasporto allievi è principio, gratuito, ad eccezione per i bambini gli allievi residenti a meno di 1 km dal centro scolastico e delle richieste particolari, che risiedono ad oltre 2 km il Municipio valuterà caso per caso, tenendo conto della fattibilità tecnica e delle motivazioni presentate dalla sede scolastica-famiglia.

In tali casi eccezionali, potrà essere richiesta una partecipazione finanziaria fino a un massimo di CHF 2.-/km.

Art. 6 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF ~~e 28 LALEF.~~

Art. 7 ~~Vie di contestazione–~~ Rimedi giuridici

Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo da presentarsi entro 15 giorni al Municipio. Avverso le decisioni degli organi comunali del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente agli artt. 208 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente ~~regolamento~~Regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre ~~2007~~2025, riservata la ratifica della competente autorità cantonale.

Esso sostituisce ed abroga

Adottato dal Consiglio Comunale il 7 maggio 2007 e vecchio Regolamento del Comune di Quinto approvato il 10 dicembre 2007 (modifica imposta dalla SEL).